



CITTA' DI ROVATO
(PROVINCIA DI BRESCIA)

**REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO E LA GESTIONE
DELLE PALESTRE COMUNALI
DI VIA EINAUDI**

(Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 70 del 19.12.2017)

INDICE

PREMESSA	3
TITOLO I-DISPOSIZIONI GENERALI	3
Art. 1 – Oggetto e finalità	3
Art. 2 – Attività ammesse	3
Art. 3 – Gestione delle Palestre Comunali	4
Art. 4 – Norme generali sulla vigilanza e sul corretto uso delle palestre	4
Art. 5 – Disposizioni per il corretto utilizzo delle palestre	4
TITOLO II CONCESSIONE IN USO DELLE PALESTRE COMUNALI	5
Art. 6 – Soggetti destinatari della concessione in uso per spazi e orari prestabiliti per utilizzo annuale o limitato	5
Art. 7 – Ulteriori soggetti destinatari per le concessioni in uso	5
Art. 8 – Procedure per le concessioni in uso.	5
Art. 9 – Criteri per l’assegnazione degli spazi per l’intera stagione	6
Art. 10 – Concessione per uso straordinario	6
Art. 11 – Modalità di utilizzo delle palestre	6
Art. 12 – Rispetto degli impianti e delle attrezzature	7
Art. 13 – Durata della concessione in uso delle palestre	8
Art. 14 – Concessione delle palestre per manifestazioni non sportive	8
Art. 15 – Modalità di pagamento	8
Art. 16 – Uso gratuito dell’impianto	8
Art. 17 – Sospensione delle concessioni in uso	8
Art. 18 – Revoca delle concessioni in uso	9
TITOLO III – FIGURA DEL CUSTODE IMPIANTI SPORTIVI	9
Art. 19 – Custodia degli impianti	9
TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI	9
Art. 20- Rinvio	9
Art. 21 – Entrata in vigore e abrogazione di norme	10

PREMESSA

1. I servizi sportivi costituiscono articolazione dei servizi sociali resi ai cittadini; i servizi sportivi integrano quelli relativi all'istruzione scolastica, alla cultura, ai servizi sociosanitari e alla politica ambientale del territorio comunale.
2. I servizi sportivi valorizzano l'attività sul territorio degli utenti singoli, delle società e associazioni sportive dilettantistiche e senza scopo di lucro, affiliate al Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), degli enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali.
3. Il Comune riconosce il diritto al gioco e al tempo libero per tutti, attrezzando appositi spazi e prevedendone la possibilità di utilizzo anche a titolo gratuito per la collettività.
4. Il Comune riconosce altresì la funzione sociale dello sport di cittadinanza, inteso come qualsiasi forma di attività motoria organizzata a favore dei cittadini di tutte le età, senza discriminazioni ed esclusioni, con l'obiettivo di migliorare le condizioni fisiche e psichiche della persona e lo sviluppo della vita di relazione per favorirne l'integrazione sociale.

TITOLO I-DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1-Oggetto e finalità.

Il presente Regolamento disciplina l'utilizzo delle palestre comunali ed annessi spogliatori siti in via Einaudi n. 3 a Rovato, in ottemperanza della normativa vigente in materia.

L'uso pubblico delle Palestre è diretto a soddisfare gli interessi generali della collettività.

L'Amministrazione Comunale per la migliore e più efficace azione delle funzioni esercitate in materia di promozione sportiva, derivanti dal disposto di cui all'art.60, lett. a) del D.P.R. 24 luglio 1977, n.616 riconosce, secondo il principio di "sussidiarietà" di cui all'art. 3, comma 5, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267, che tali funzioni possano essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali, oltre che dall'Amministrazione Comunale.

Art. 2-Attività ammesse.

1. Le palestre sono concesse esclusivamente per scopi inerenti ad usi sportivi e/o ricreativi, quali:

- attività di avviamento e promozione allo sport;
- attività motoria;
- ginnastica artistica e non;
- preparazione atletica;
- allenamenti e partite di campionato nelle varie discipline sportive;
- attività ricreative di aggregazione sociale purché compatibili con la destinazione d'uso della struttura ed esercitate nel pieno rispetto delle condizioni di utilizzo di cui al presente regolamento.

Art. 3-Gestione delle palestre comunali.

Le palestre comunali sono gestite dal Comune in forma diretta, definita come "Gestione in economia".

Art. 4-Norme generali sulla vigilanza e sul corretto uso delle palestre.

- 1.I concessionari d'uso sono tenuti alla corretta utilizzazione della palestra, degli spogliatoi e delle attrezzature ivi collocate nonché al rispetto di tutte le norme del presente Regolamento.
- 2.I concessionari d'uso sono tenuti a vigilare e a far rispettare le norme del presente Regolamento e sino autorizzati ad allontanare chiunque tenga un comportamento ritenuto pregiudizievole al buon funzionamento dell'impianto o all'attività che vi si svolge.
- 3.I concessionari d'uso hanno il dovere di vigilare sul corretto utilizzo e la buona conservazione dei locali ad essi assegnati.
- 4.La vigilanza ed il controllo sul corretto uso dei locali concessi, delle attrezzature e degli accessori ricade sempre ed esclusivamente sui concessionari d'uso e non implica in alcun modo la responsabilità del Comune.

Art. 5-Disposizioni per il corretto utilizzo delle palestre.

Per un uso corretto delle palestre i concessionari d'uso devono inoltre osservare le sotto elencate regole:

- la palestra deve essere utilizzata per le sole attività autorizzate nel provvedimento di concessione in uso;
- l'uso delle attrezzature di proprietà del Comune deve essere previamente concordato ed autorizzato;
- gli attrezzi di proprietà delle Società Sportive possono essere usati solo con l'autorizzazione del Responsabile del Servizio;
- l'accesso agli spogliatoi ed alla palestra è consentita solo alle persone direttamente impegnate nell'attività in corso;
- è consentito l'accesso all'area di utilizzo solo con abbigliamento e calzature idonei, da utilizzarsi unicamente a tale scopo;
- gli attrezzi utilizzati per la pratica sportiva alla fine della stessa devono essere riposti con cura nell'apposito magazzino;
- all'interno degli spazi chiusi è assolutamente vietato fumare e consumare cibo;
- ogni forma di pubblicità interna alle palestre, anche temporanea, deve essere preventivamente autorizzata dal Comune che ne indicherà le modalità di installazione e rimozione.

TITOLO II-CONCESSIONE IN USO DELLE PALESTRE COMUNALI

Art.6- Soggetti destinatari della concessione in uso per spazi e orari prestabiliti per utilizzo annuale o limitato.

- 1.Scuole, tra cui il Liceo d'Istruzione Superiore L. Gigli con il quale è stata stipulato apposito contratto di comodato per l'utilizzo delle palestre;
- 2.Le palestre sono concesse in uso prioritariamente per un utilizzo annuale ordinario a società e associazioni sportive dilettantistiche e senza scopi di lucro, affiliate al Comitato Olimpico Nazionale Italiano, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali, nonché a gruppi di persone per attività compatibili con quelle indicate nell'articolo 2.
- 3.La concessione in uso delle palestre dà diritto ad esercitare esclusivamente le attività sportive indicate nell'atto di concessione.
- 4.Gli spazi, in conformità con le norme di legge in materia, possono essere concessi, oltre che ai soggetti indicati ai precedenti commi 1 e 2, in via ordinaria, a chiunque ne faccia diretta richiesta, per un utilizzo limitato e straordinario.

Art.7-Ulteriori soggetti destinatari per le concessioni in uso.

Il Comune, oltre ai soggetti di cui all'articolo precedente, può rilasciare concessioni in uso delle palestre ad Associazioni no Profit.

Art.8-Procedure per le concessioni in uso.

- 1.I soggetti di cui agli artt. 6 e 7 del presente Regolamento richiedono l'uso delle Palestre comunali presentando istanza su apposito modulo disponibile sul sito internet o presso gli uffici comunali del Comune e deve essere firmata dal legale rappresentante o, nel caso di gruppi di privati, dal richiedente responsabile. Deve essere presentata una richiesta per ogni tipo di attività. Nella richiesta occorre precisare se si richiede altresì l'utilizzo degli spogliatori.
- 2.I soggetti di cui all'art. 6 comma 2 presentano detta istanza entro il 31 luglio di ogni anno. I soggetti di cui all'art.6 comma 4 e all'art. 7 possono presentare istanza anche dopo il 31 luglio.
- 3.Il richiedente è obbligato a munirsi, a sua cura e spese, di tutte le autorizzazioni prescritte dalla legge per lo svolgimento delle attività dallo stesso praticate.
- 4.Al concessionario è fatto divieto di sub concedere parzialmente o totalmente a terzi gli spazi avuti in uso. La violazione di tale divieto comporterà la revoca immediata della concessione d'uso ottenuta.
- 5.Si provvederà periodicamente a controllare la rispondenza fra le assegnazioni in uso effettuate ed il loro utilizzo da parte del concessionario.
- 6.I concessionari possono richiedere una rinuncia all'utilizzo della palestra presentando al protocollo comunale dell'Ente apposita richiesta scritta con almeno 15 giorni di preavviso sulla data di decorrenza della rinuncia stessa.
- 7.Gli spazi resisi disponibili possono essere concessi in uso ad ulteriori richiedenti.

Art.9-Criteri per l'assegnazione degli spazi per l'intera stagione.

- 1.Ai fini della programmazione dell'uso delle palestre comunali e della conseguente assegnazione, deve essere in primo luogo valutata l'adeguatezza dell'impianto in relazione al tipo di attività sportiva che il richiedente intende praticarvi e poi viene data priorità a richieste per l'intera stagione.
- 2.In caso di pluralità di richieste della palestra per la medesima fascia oraria, l'impianto verrà assegnato secondo la seguente priorità:
 - società/Associazioni aventi la sede sociale nel Comune di Rovato;

- gruppi di persone con richiedente e quindi responsabile residente nel Comune di Rovato;
 - società/Associazioni esterne con iscritti residenti a Rovato;
 - società/Associazioni esterne senza iscritti residenti nel Comune di Rovato e se necessario, si terrà conto del numero degli iscritti alla specifica attività, dando precedenza a chi ha un numero maggiore di iscritti residenti e successivamente della data e ora di arrivo dell'istanza al protocollo comunale.
3. Nell'assegnazione degli spazi il Responsabile del servizio dovrà evitare la sovrapposizione di discipline non compatibili con la struttura.
4. Non potrà essere concesso l'uso delle palestre a società o associazioni che, in occasione di precedenti concessioni, non abbiano ottemperato a tutti gli obblighi prescritti per l'utilizzo dell'impianto.

Art.10-Concessione per uso straordinario.

1. Le utilizzazioni occasionali e straordinarie delle palestre, non incluse nella programmazione annuale, possono essere autorizzate dal Responsabile del servizio con proprio atto, a condizione che non si modifichi la programmazione già effettuata o che la modifica permetta di soddisfare le necessità dei precedenti richiedenti.
2. Le domande dovranno essere presentate almeno 20 giorni prima della data per la quale viene richiesto l'uso della palestra, salvo che il richiedente dimostri di non aver potuto programmare tempestivamente l'attività cui si riferisce la richiesta per cause indipendenti dalla sua volontà, essendo riservata ogni valutazione al Comune. Nella domanda dovrà essere specificato il giorno, l'ora d'inizio e di fine dell'attività, il tipo di attività e le generalità del responsabile dell'attività stessa. La richiesta non impegna in alcun caso il Comune.

Art.11-Modalità di utilizzo delle palestre.

1. Il singolo soggetto richiedente o il legale rappresentante della società/Associazione risponde personalmente dei danni eventualmente provocati alla struttura, ai beni e alle attrezzature installate.
2. Il mancato rispetto del regolamento, della concessione d'uso o delle disposizioni impartite dal Responsabile del servizio comporta la decadenza della concessione d'uso degli spazi.
3. Il richiedente deve utilizzare l'impianto direttamente ed esclusivamente per le finalità per le quali la concessione è stata accordata.
4. È consentito l'ingresso all'impianto solo a:
- atleti od iscritti alle società o associazioni sportive autorizzate se accompagnati da un loro dirigente responsabile e/o allenatore;
 - studenti accompagnati da almeno un insegnante dell'Istituto o da un tecnico/dirigente dell'associazione sportiva studentesca, incaricato dal Dirigente Scolastico;
 - singoli cittadini se preventivamente autorizzati.
5. Il richiedente dovrà provvedere a propria cura alla sistemazione e montaggio delle attrezzature necessarie per lo svolgimento dell'attività richiesta nonché alle relative operazioni di smontaggio; quest'ultime devono avvenire nel più breve tempo possibile immediatamente dopo lo svolgimento dell'attività al fine di non pregiudicare la disponibilità dell'impianto.
6. Il Comune non risponde di eventuali danni o furto incidenti che dovessero essere lamentati dagli utenti degli impianti durante lo svolgimento delle attività sportive direttamente gestite dal richiedente, cui competono le eventuali responsabilità.
7. Gli utenti debbono indirizzare ogni eventuale reclamo o segnalazione direttamente al Responsabile del Servizio competente. Il Responsabile garantirà la massima riservatezza sui reclami o sulle segnalazioni avanzate dagli utenti.
8. Ai responsabili delle società/gruppi utilizzatrici della palestra comunale verranno consegnate le varie chiavi per accedere alla palestra al fine di provvedere direttamente all'apertura e alla chiusura delle porte assumendosi tutte le responsabilità del caso.

Art.12-Rispetto degli Impianti e delle Attrezzature.

- 1.I concessionari d'uso s'intendono obbligati ad osservare ed a fare osservare la maggiore diligenza nell'utilizzazione dei locali, degli attrezzi, degli spogliatoi, dei servizi, in modo da:
 - rispettare gli orari di apertura, chiusura e avvicendamento;
 - evitare qualsiasi danno a terzi o all'impianto, ai suoi accessori e a tutti i beni di proprietà del Comune o di terzi;
 - mantenerli nello stato d'efficienza in cui li hanno ricevuti dal Comune.
- 2.Sono altresì tenuti a segnalare, senza indugio, ogni danno alle strutture ed agli attrezzi loro assegnati, al fine di determinare eventuali responsabilità nonché ogni e qualsiasi impedimento o inconveniente che possa causare pericolo. In caso di mancata segnalazione, è ritenuto responsabile, in via esclusiva, l'ultimo richiedente che ha utilizzato la struttura.
- 3.I concessionari d'uso si assumono inoltre in via diretta ed esclusiva ogni responsabilità civile e penale derivante dall'operato, anche omissivo, delle persone da loro designate per la vigilanza, o di terzi relativamente all'uso della palestra, qualora qualsiasi intervento effettuato da personale non autorizzato dal Comune sulle strutture medesime, causi danno alla funzionalità delle stesse.
- 4.Il Comune svolge compiti di controllo sull'uso della palestra, spogliatoi e delle attrezzature; a tale scopo, i richiedenti s'intendono espressamente obbligati a fornire ai responsabili incaricati della vigilanza e del controllo, a maggiore collaborazione, fornendo tutti i chiarimenti che fossero richiesti ed esibendo le opportune documentazioni.
- 5.In caso di accertate irregolarità, senza pregiudizio d'ulteriori provvedimenti e d'ogni diritto che possa competere al Comune, i richiedenti, ammessi a fruire della palestra, delle attrezzature e degli accessori, debbono ottemperare immediatamente o comunque entro cinque giorni alle disposizioni che sono impartite dai responsabili preposti alla vigilanza, al fine di evitare eventuali pregiudizi sia alle persone sia ai beni di proprietà del Comune.
- 6.Il Comune installerà delle telecamere finalizzate a prevenire eventuali danni a cose e ad individuare gli attori di tali atti, a tutela della sicurezza pubblica, prevenzione, accertamento e repressione dei reati, tutto ciò ai sensi della normativa vigente.

Art.13-Durata della concessione in uso delle Palestre.

- 1.La concessione in uso delle palestre agli utenti che ne facciano richiesta è di norma corrispondente all'anno sportivo, ma può essere rilasciata anche per periodi più brevi.
- 2.L'orario concesso si intende autorizzato e dovrà essere pagato dall'utente fino a comunicazione di rinuncia.

Art.14-Concessione delle palestre per manifestazioni non sportive.

Le palestre comunali possono essere concesse anche per lo svolgimento di manifestazioni non sportive: concerti, riunioni, congressi, ecc.... Compatibilmente con l'adeguatezza della struttura e dell'attività sportiva programmata.

Art.15-Modalità di pagamento.

- 1.Per l'uso delle palestre è dovuto da parte dei richiedenti il pagamento delle tariffe individuate annualmente con atto della Giunta Comunale.
- 2.La dimostrazione dell'avvenuto pagamento del corrispettivo d'uso costituisce presupposto per il conseguente successivo utilizzo dell'impianto.
- 3.In caso di mancato utilizzo della struttura sportiva per cause non imputabili alla volontà del richiedente, previa valutazione da parte dell'Amministrazione Comunale, i versamenti effettuati potranno essere rimborsati.

Art.16-Usò gratuito dell'impianto.

I locali possono essere concessi in uso gratuito, o con tariffe agevolate, previo parere favorevole della Giunta Comunale, per lo svolgimento di attività, iniziative e/o manifestazioni svolte con il "patrocinio" del Comune" aventi particolare e pregnante "valenza sociale" e/o rivolte alla collettività e quindi ritenute d'interesse pubblico.

Art.17-Sospensione delle concessioni in uso.

1. Il competente Servizio, nella persona del suo responsabile, può sospendere temporaneamente la validità delle concessioni d'uso delle palestre dando comunicazione scritta al concessionario, ove le circostanze lo consentano, con anticipo di almeno 20 giorni nel caso in cui ciò si renda necessario quale per esempio:
 - per iniziative scolastiche che prevedono l'utilizzo della palestra in orario extrascolastico;
 - per sopravvenute inderogabili necessità del Comune;
 - per lo svolgimento di particolari manifestazioni di qualunque genere (sportive e non);
 - per ragioni tecniche contingenti e di manutenzione dell'impianto sportivo.
2. La sospensione è prevista inoltre quando, per condizioni climatiche particolarmente avverse o per causa di forza maggiore, l'impianto non sia agibile e l'attività dello stesso venga sospesa ad insindacabile giudizio del competente Servizio.

Art.18-Revoca delle Concessioni in uso.

1. A seguito di gravi violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento o nell'atto di concessione d'uso, il Comune ha facoltà di revocare la concessione, fermo restando l'obbligo per il concessionario al risarcimento degli eventuali danni e senza la possibilità per il medesimo di richiedere nessun indennizzo, neppure sotto il profilo del rimborso spese.
2. Il Comune si riserva inoltre la più ampia facoltà di revocare in tutto o in parte la concessione d'uso per motivi di pubblico interesse senza che nulla possa eccepire o pretendere a qualsiasi titolo il concessionario.
3. Il competente Servizio, previa comunicazione al sindaco e/o suo delegato, ha la facoltà di revocare le concessioni d'uso ovvero di non procedere a rilasciare concessioni d'uso quando i concessionari o richiedenti la concessione d'uso risultino:
 - morosi del pagamento delle tariffe d'uso;
 - trasgressori delle norme del presente Regolamento;
 - trasgressori delle norme della concessione d'uso;
 - portatori di danni intenzionali o derivanti da negligenza alle strutture degli impianti sportivi;
 - improprio utilizzo delle attrezzature, mancato rispetto degli orari assegnati, danni provocati alla struttura e/o attrezzature in dotazione, comportamento non idoneo del personale e degli atleti.

TITOLO III-FIGURA DEL CUSTODE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

Art.19-Custodia degli impianti.

La custodia degli impianti sportivi può essere affidata dal Responsabile del Servizio in accordo con la Giunta Comunale tramite avviso pubblico di manifestazione d'interesse rivolto a:

- società e associazioni sportive dilettantistiche (ASD);
- enti di promozione sportiva (EPS);
- associazioni di discipline sportive associate (DSA);
- federazioni sportive nazionali (FSN);
- soggetti collettivi operanti in ambito sportivo-ricreativo, quali:
 - a) le associazioni di promozione sociale, di cui alla L. 383/2000;

- b) le organizzazioni di volontariato e le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS);
- c) organizzazioni ricreative derivate da soggetti pubblici e privati (CRAL);
- soggetti, aventi anche configurazione giuridica in forma imprenditoriale;
- soggetti singoli privati.

TITOLO IV-DISPOSIZIONI FINALI

Art.20-Rinvio.

Per quanto non previsto nel presente Regolamento si rinvia alla normativa generale e specifica di regolamentazione delle attività sportive e dell'associazionismo sportivo e a quelle civilistica, fiscale e di contabilità pubblica vigenti, in particolare si rinvia a:

- a) per la programmazione delle attività sportive in relazione a quelle extrascolastiche, alla legge n. 23/1996;
- b) per l'individuazione degli elementi di riferimento riguardanti i soggetti che svolgono attività sportive alla legge 91/1981;
- c) per l'individuazione dei soggetti che svolgono attività sportive regolamentate alle disposizioni delle singole federazioni sportive e del CONI;
- d) per l'individuazione dei soggetti che svolgono attività sportive e motorie con fini di promozione sportiva alla normativa generale e specifica inerenti gli Enti di Promozione Sportiva;
- e) per l'attività sportiva dilettantistica all'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

Art.21-Entrata in vigore e abrogazione di norme.

1. Il presente regolamento sarà pubblicato all'albo pretorio on line per 30 giorni consecutivi contestualmente alla pubblicazione dell'atto deliberativo che lo approva, nonché sul sito internet istituzionale dell'Ente, onde assicurarne massima divulgazione e diventa esecutivo dal giorno successivo al termine della predetta pubblicazione.
2. Il presente Regolamento deve essere esposto nelle palestre comunali affinché sia a disposizione degli utenti delle palestre.